



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41/C DEL 10/04/2025

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE TARIFFE 2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci** del mese di **Aprile**, alle ore **18:30**, tramite collegamento da remoto in base alle norme stabilite con il vigente regolamento approvato con deliberazione del C.P. (con i poteri del Consiglio comunale) n. 9/C del 17 maggio 2024,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Giuseppina Ferri

nominata per la provvisoria gestione del Comune di Triggiano con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2024, assistita dal Segretario Generale Dr. Giambattista Rubino, con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato la seguente deliberazione:

Visti

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 [\[1\]](#) e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 31.05.2023 il quale all'articolo 15 c.4 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamata la Determinazione AGER PUGLIA (di seguito solo AGER) N. 661 del 29.12.2022 con la quale sono stati
C.S. n. 41/C 10/04/2025

individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Dato atto

- che in Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti (AGER), quale Ente di Governo d'Ambito AGER, con la propria determinazione n. 336 del 24.06.2024, con la relazione a corredo della medesima determinazione, ha verificato la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore ed altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

Richiamate le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..."* e dall'altro si prevede che *"... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."*

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Dato atto che nella Regione Puglia, l'ETC è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (nel prosieguo indicata anche come: ETC – AGER) in quanto EGATO, in forza della Legge Regionale 20/08/2012 n. 24 come modificata dalla Legge Regionale 04/08/2016 n. 20;

Preso atto :

- che gli Uffici comunali hanno predisposto ed avviato telematicamente al portale AGER, i dati relativi ai costi del servizio rifiuti per come definitivamente contabilizzati nel rendiconto anno 2022 del Comune di Triggiano, successivamente oggetto d'integrazione documentale, al fine di ottenerne la sua validazione e per gli ulteriori adempimenti dello stesso ETC;
- che l'ETC – AGER, con la propria determinazione n. 336 del 24/06/2024 C.S. n. 27/C 04/07/2024 notificata a mezzo PEC in data 25/06/2024 ed acquisito al prot. n. 20443 dell'Ente, con la relazione a corredo della medesima determinazione redatta ai sensi della deliberazione ARERA n. 386/2023 ha validato il PEF finale, trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva.
- che il Piano Economico Finanziario trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente ad €. 5.132.658;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27/C del 04/07/2024 il Comune di Triggiano ha preso atto - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif - del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 della validazione il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 5.132.658

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta Sieco SpA;

Considerato, inoltre, che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito che “... Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, il benchmark di riferimento dato dal rapporto tra fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 ed il costo medio di settore, relativamente al Comune di Triggiano è individuato in 40,65 cent €/kg;

Visto :

- il Piano Economico Finanziario validato dall'ETC – AGER, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti riferiti all'anno “n-2” di €. 5.714.375 così ripartiti:

COSTI FISSI _____ € 2.290.977

COSTI VARIABILI _____ € 3.423.397

Visto:

– che dal Piano Economico-Finanziario validato dall'ETC – AGER emerge che il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe “p” è pari al 2,71% rispetto al totale delle entrate tariffarie previste per il 2024 - che corrispondono ad €. 5.017.549 - le entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2025 sono pari ad €. 5.153.714;

– che il contributo MIUR 2025 tra le entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020, nella misura di €. 21.056 assegnato per l'anno 2022, per una ridefinizione del costo complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2025 di €. **5.132.658** così ripartiti:

– COSTI FISSI _____ € 2.098.245

– COSTI VARIABILI _____ € 3.034.412

Considerato che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, già definita per i precedenti Piani approvati dall'Ente, è stabilita sulla base dei seguenti criteri di produzione presunte di rifiuti, nella misura del 70 % a carico delle utenze domestiche e del 30 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che il costo complessivo validato da AGER e relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2025 è pari ad € 5.153.714 ovvero incrementale, rispetto al costo validato per l'anno 2024 di € 5.057.549, per € 96.165;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente, stabilita per l'anno 2025 ed applicata alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui “**ALLEGATO A – TARIFFE TARI 2025**” della presente deliberazione;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il*

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;

- l'art. 7-quater del decreto legge n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 67/2024 (GU n. 123 del 28.05.2024) che dispone che “... Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5 -quinquies, del decreto - legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale il tributo provinciale di tutela ambientale (TEFA) è stato deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2025 nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif1 che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista la Deliberazione ARERA 1/04/2025 n 133/2025/R/Rif che a far data dal 1° Gennaio 2025 ha introdotto una ulteriore componente perequativa a copertura delle agevolazioni (bonus sociale rifiuti) da concedere agli utenti domestici in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'art. 57-Bis del D.L. 124/19 e del D.P.C. 21 gennaio 2025 n. 24

d) UR3a, per la copertura del Bonus Sociale Rifiuti parti 6 €/utenza.

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente di Settore Affari Generali Finanziari, Dott. Luigi Panunzio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

richiamate le premesse, e preso atto che il Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 è stato validato con determinazione n. 336 del 24/06/2024, dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGER;

- 1) **di quantificare, in € 5.132.658** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025;
- 2) **di approvare** per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, "**ALLEGATO A – TARIFFE TARI 2025**" quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati; dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
- 3) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5% del prelievo TARI;
- 4) **di dare altresì**, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti **componenti perequative**, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - UR3a per la copertura del Bonus Sociale Rifiuti da riconoscere alle utenze domestiche in condizioni economiche sociali disagiate di 6 Euro/utenza per anno
- 5) **di stabilire** che il costo totale per le agevolazioni per l'anno 2025 di €. 50.000,00 viene finanziato dal Bilancio Comunale 2025 la cui copertura è prevista al Cap. 174700 ;
- 6) **di dare** quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2025, in deroga alla specifica previsione ex art. 29 del vigente regolamento Tari, sono le seguenti:
 - 7) 1° Rata _____ 31 Luglio 2025
 - 8) 2° Rata _____ 30 Settembre 2025
 - 9) 3° Rata _____ 30 Novembre 2025
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e

per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Commissario Straordinario, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 e delle previste riduzioni tariffarie

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Giuseppina Ferri
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Commissario e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11/04/2025 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)